

Adempimenti. Le particolarità e i rischi dell'appuntamento del 12 dicembre sugli apporti effettuati a favore delle società

Finanziamenti soci con sanzione

Penalità da 258 a 2.065 euro per le irregolarità negli invii all'amministrazione

Dario Deotto

Lo "sdoppiamento" dei provvedimenti del direttore dell'agenzia delle Entrate, con i quali sono state previste due specifiche comunicazioni (anche se il modello è lo stesso) per i beni dell'impresa utilizzati dai soci e per i finanziamenti effettuati da questi ultimi, determina anche un diverso trattamento sanzionatorio delle due comunicazioni.

Occorre partire dal fatto che la norma che ha stabilito l'obbligo di comunicazione dei beni dell'impresa utilizzati dai soci e dai familiari (comma 36-sexiesdecies dell'articolo 2 del decreto legge 138/2011) prevede che, in caso di omessa o irregolare comunicazione dei dati, si applica la penalità del 30% calcolata sull'importo che costituisce reddito diverso per il socio o per il familiare in seguito all'utilizzo dei beni dell'impresa.

La norma prevede poi l'applicazione della sanzione da 258 a 2.065 euro, stabilita dall'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 471/1997, sempre nell'ipotesi dell'omessa o irregolare comunicazione, se la società che concede in godimento i beni ai soci non deduce i relativi componenti negativi di reddito e se il socio dichiara un reddito diverso pari almeno al valore normale del diritto di godimento. Va notato che la sanzione da 258 a 2.065 euro è quella stabilita per l'obbligo di

ogni comunicazione prevista dalla legge tributaria non assoluta o assoluta irregolarmente dal contribuente, in seguito a richiesta degli organi dell'amministrazione finanziaria.

È evidente che il trattamento sanzionatorio sopra delineato non può riguardare i finanziamenti soci e le capitalizzazioni, che venivano richiesti dalla precedente comunicazione prevista dal provvedimento del direttore dell'agenzia

IL QUADRO

La penalità ritrova spazio con una nuova formulazione delle disposizioni contenute nel provvedimento dell'Agenzia

delle Entrate del 16 novembre 2011. Va notato che non poteva trovare applicazione nemmeno la sanzione "residuale" da 258 a 2.065 euro per ogni comunicazione non inviata o inviata irregolarmente, visto che la norma (articolo 2, comma 36-sexiesdecies del Dl 138/2011) prevede tale penalità nel caso in cui il socio dichiara un reddito diverso e/o la società non deduce i componenti negativi di reddito e se il socio dichiara un reddito diverso pari almeno al valore normale del diritto di godimento. Va notato che la sanzione da 258 a 2.065 euro è quella stabilita per l'obbligo di

ogni comunicazione prevista dalla legge tributaria non assoluta o assoluta irregolarmente dal contribuente, in seguito a richiesta degli organi dell'amministrazione finanziaria. È evidente che il trattamento sanzionatorio sopra delineato non può riguardare i finanziamenti soci e le capitalizzazioni, che venivano richiesti dalla precedente comunicazione prevista dal provvedimento del direttore dell'agenzia

che, con il precedente modello, finanziamenti e capitalizzazioni non comunicate o comunicate irregolarmente non risultavano sanzionate.

Ora, invece, il provvedimento n. 94904 del direttore dell'agenzia delle Entrate - con il quale viene stabilito l'obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni - non viene più fatto derivare dalla previsione del Dl 138/2011, ma dall'articolo 7, comma 12 del Dpr 605/1973. Questa norma prevede la possibilità di richiedere anche alle imprese dati in possesso di quest'ultime, ai fini dei controlli sui contribuenti.

A riprova di quanto sopra, va rilevato che solo per il nuovo provvedimento 92902, relativo ai beni utilizzati dai soci, viene stabilito che sostituisce quello precedente del 16 novembre 2011, mentre il provvedimento 94404 sui finanziamenti non prevede questa indicazione.

Con la conseguenza che l'omessa o l'irregolare invio della comunicazione relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni risulta ora esplicitamente sanzionato da 258 a 2.065 euro, sulla base dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 471/1997, visto che quest'ultima norma dispone l'irrogazione di tale penalità per ogni comunicazione prevista dalla legislazione tributaria che il contribuente omette o invia con dati irregolari.

Ieri e oggi

01 | L'OBBLIGO

Anche le imprese individuali e le società di persone non in contabilità ordinaria devono comunicare entro il 12 dicembre 2013 i finanziamenti o le capitalizzazioni concessi dai familiari dell'imprenditore (non dal titolare stesso) alla ditta individuale o dai soci alla società per importi superiori ai 3.600 euro

02 | IL RECUPERO

Questi dati dovranno essere recuperati extra-contabilmente dalle copie degli estratti conto o dalle quietanze delle fatture aziendali pagate con denaro personale

03 | L'INVIO

Non sono obbligati a inviare la comunicazione i soci o i familiari dell'imprenditore che effettuano i versamenti, ma l'obbligo ricade sull'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica con cui svolge l'attività imprenditoriale: imprese individuali (anche familiari o coniugali), società, coop, trust, enti non commerciali (se con attività d'impresa, anche non prevalente). Esclusi dall'invio i professionisti, le associazioni professionali o le società tra professionisti

04 | IL MODELLO

Il provvedimento 2 agosto 2013 prevede in allegato un modello identico sia per il finanziamento sia per i beni, per cui si ritiene che in presenza sia di beni concessi in uso ai soci, sia di finanziamenti ricevuti la società potrà utilizzare la stessa comunicazione

05 | L'ORIGINE

La norma istitutiva della comunicazione dei beni utilizzati dai soci e dai familiari (comma 36-sexiesdecies dell'articolo 2, Dl 138/11) prevede che, in caso di omessa o irregolare comunicazione dei dati, si applica la penalità del 30%, calcolata sull'importo che costituisce reddito diverso per il socio o per il familiare in seguito all'utilizzo dei beni dell'impresa. La norma prevede poi l'applicazione della sanzione da 258 a 2.065 euro, stabilita dall'articolo 11, comma 1, lettera a) del Dlgs 471/97, sempre nell'ipotesi dell'omessa o irregolare comunicazione, se la società che concede in godimento i beni ai soci non deduce i relativi componenti negativi di reddito e se il socio dichiara un reddito diverso pari almeno al valore normale del diritto di godimento

06 | L'EVOLUZIONE

Quest'ultima sanzione è quella stabilita per l'obbligo di ogni comunicazione prevista dalla legge tributaria non assoluta o assoluta irregolarmente dal contribuente, dopo richiesta dell'amministrazione. In precedenza, il provvedimento con il quale è stato approvato il modello di comunicazione dei beni utilizzati dai soci (provvedimento del 16 novembre 2011) inglobava anche l'obbligo di indicare i finanziamenti soci e le altre forme di capitalizzazione. Ma eventuali omissioni o inesattezze non potevano essere sanzionate visto che le penalità risultano rapportate al fatto che per il socio si realizzi un reddito diverso

07 | LA CONCLUSIONE

Ora l'obbligo di comunicare finanziamenti e capitalizzazioni viene fatto derivare dall'articolo 7, comma 12 del Dpr 605/73, che prevede la possibilità di richiedere anche alle imprese dati in possesso di quest'ultime, ai fini dei controlli sui contribuenti. Così può trovare applicazione la sanzione da 258 a 2.065 euro in caso d'omissione o irregolarità

Cassazione. Il dubbio sulle liti fiscali

Alle Sezioni unite il test sulla riforma della procedura

Francesco Falcone

Saranno le Sezioni Unite a chiarire se le modifiche al Codice di procedura civile introdotte di recente dal cosiddetto decreto crescita si applicano anche ai ricorsi tributari in Cassazione.

La problematica, sollevata con l'ordinanza 23273, concerne le modifiche introdotte nel 2012 al Cpc che disciplinano il giudizio di legittimità e, in particolare, se esse trovano applicazione per tutte le materie oggetto di impugnazione in Cassazione civile e se debbano ritenersi esclusi i ricorsi tributari, con conseguente osservanza delle norme ante riforma.

Le modifiche sono due: la prima riguarda il tipo di vizio che può essere fatto valere in Cassazione in relazione alla motivazione; la seconda concerne l'impossibilità che l'omesso esame di un fatto decisivo venga denunciato alla Suprema Corte se i giudici di primo e di secondo grado lo hanno ricostruito nella stessa maniera ("doppia conforme").

In concreto, nel primo caso il modificato articolo 360, comma 1, n. 5 del Cpc prevede che, per le sentenze depositate

te dopo l'11 settembre 2012, non possa essere denunciato un vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, consentendo soltanto la denuncia di "omesso esame" su un fatto decisivo.

La seconda novità, invece, riguarda la totale insindacabilità del difetto di motivazione (anche come omesso esame di un fatto) nel caso in cui la decisione di secondo grado sia fondata sulle stesse ragioni inerenti la questione di fatto illustrate nella sentenza di primo grado. Il dubbio sorge perché le disposizioni in questione prevedono espressamente la non estensione al processo tributario. Ora secondo l'ordinanza per processo tributario deve intendersi il procedimento di primo e secondo grado con esclusione del giudizio per Cassazione. Ciò in quanto solo i primi due gradi avrebbero una disciplina ad hoc rispetto alle altre cause civili mentre presso la Suprema Corte non vi sarebbe alcuna differenziazione attesa che il giudizio di Cassazione è unico. Da qui la ritenuta applicabilità delle novità in questione anche al rito tributario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dichiarazione infedele. Tremonti-ter

La variazione indebita fa scattare il reato

L'indebita fruizione della Tremonti ter se supera la soglia di rilevanza penale fa scattare il reato di infedele dichiarazione. Ciò in quanto anche la variazione in diminuzione indicata in dichiarazione per beneficiare dell'agevolazione deve intendersi elemento passivo fittizio se non sostenuta nell'anno corrispondente. A fornire questa rigorosa interpretazione è la Corte di cassazione con la sentenza n. 42151 depositata ieri. Al rappresentante legale di una società erano sequestrati in via preventiva beni perché ritenuto responsabile del reato di infedele dichiarazione, in quanto la società da lui rappresentata aveva indebitamente fruito dell'agevolazione Tremonti ter avendo indicato l'acquisizione di un bene avvenuto secondo l'accusa, l'anno pre-

cedente. Il contribuente ricorreva per Cassazione affermando che l'agevolazione non era stata ottenuta mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi ma con l'abbattimento dell'utile tassabile. I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso evidenziando che la variazione in diminuzione prevista in dichiarazione per rilevare il beneficio deve comunque intendersi un elemento passivo atteso che agisce sul reddito abbattendone l'entità. Trattandosi, nella specie, di spese sostenute non nel periodo di imposta oggetto di dichiarazione ma in quello precedente, devono ritenersi anche falsamente indicati in dichiarazione e quindi anche fittizi come richiesto dalla norma penale.

F.Fal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riscossione. A breve in tutta Italia

Alle Poste si pagheranno le «cartelle» aggiornate

Equitalia e Poste italiane rafforzano la loro collaborazione per semplificare i pagamenti delle cartelle esattoriali. Con un comunicato di ieri, la società per la riscossione ha reso noto che un nuovo servizio, partito in via sperimentale a Roma e provincia, consente ai cittadini di pagare l'importo aggiornato del debito direttamente negli uffici postali, senza la necessità di ulteriori verifiche o adempimenti.

Grazie al dialogo telematico con Equitalia, i terminali di Poste possono ora calcolare eventuali variazioni del debi-

to (ad esempio uno sgravio), oppure aggiornare l'importo originario con gli interessi e gli altri aggravati previsti dalla legge dopo 60 giorni dalla notifica della cartella.

Entro l'anno - assicura Equitalia nella nota - il nuovo servizio sarà esteso in tutta Italia e così i cittadini potranno pagare i bollettini Rav allegati alle cartelle, con gli importi sempre aggiornati, nei 14mila uffici postali aperti anche il pomeriggio e il sabato mattina.

Per pagare le cartelle di Equitalia i contribuenti hanno a di-

sposizione anche gli altri canali già attivi: il sito internet www.gruppoequitalia.it (funzione "Estratto conto" o "Pagare online"), gli sportelli di Equitalia, i tabaccai convenzionati con banca Itb, gli sportelli bancari e, da fine settembre, le ricevitorie Sisal e Lottomatica. In particolare, nei punti vendita Lottomatica e SisalPay possono essere pagate le cartelle di Equitalia notificate a partire dalla fine di giugno di quest'anno in cui è presente uno speciale codice a barre. Il pagamento nelle ricevitorie può essere fatto sia entro 60 giorni dalla data di notifica, sia oltre la scadenza: in quest'ultimo caso, però, l'importo sarà aggiornato automaticamente con le somme aggiuntive previste dalla legge per il ritardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agenzia delle Entrate. Risoluzione

Leasing immobiliari, sanzioni all'incasso

Angelo Busani

Istituiti i codici tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale per i contratti di leasing immobiliare (e relativi interessi e sanzioni) derivante da avvisi di accertamento per omesso o insufficiente versamento. I codici - come si legge nella risoluzione 67 del 14 ottobre 2013 dell'agenzia delle Entrate - sono: - «A130» per l'imposta sostitutiva; - «A131» per la sanzione amministrativa;

- «A132» per gli interessi.

L'articolo 1, comma 16 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 istituisce un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale per i contratti di leasing immobiliare: si trattava di uscire obbligatoriamente, mediante appunto il versamento di una imposta sostitutiva, dal sistema di ripartizione dell'imposta ipotecaria e catastale - per un mezzo all'atto dell'acquisto da parte della società di leasing e per un mezzo all'atto del riscatto da parte del conduttore - per passare a un sistema di ap-

plicazione per intero delle imposte ipotecaria e catastale al momento dell'acquisto da parte della società di leasing prevedendo il pagamento solo in misura fissa per l'atto di riscatto.

A suo tempo, con provvedimenti del direttore dell'agenzia delle Entrate (del 14 gennaio 2011 e del 4 marzo 2011) vennero disciplinate le modalità di versamento della suddetta imposta e l'attivazione della procedura telematica per il suo versamento; con la risoluzione n. 37/E del 31 marzo 2011, vennero poi istituiti i codici tributo per il ravvedimento.

Ora - con la risoluzione n. 67/E di ieri - l'Eraio si appresta dunque a incassare le imposte frutto di attività di accertamento e conseguenti interessi e sanzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bilancio Ias/Ifrs 2013

Milano, 20 - 21 - 22 novembre 2013 • Grand Hotel et de Milan

Le problematiche e le novità nella redazione del bilancio Ias/Ifrs

Prima giornata
Milano, mercoledì 20 novembre 2013

Le raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza sull'impairment test
Dott.ssa Guglielmina Onofri
Consob

Le problematiche dell'impairment test degli avviamenti e delle partecipazioni nel bilancio IAS/IFRS compliant
Prof. Mauro Bini
Università Luigi Bocconi di Milano

La determinazione del fair value (IFRS 13): applicazione del principio e contenuti dell'informativa
Dott. Orazio Vagnozzi
KPMG

Le modifiche allo IAS 19 "Benefici ai dipendenti" e i nuovi requisiti di informativa
Dott. Luca Cencioni
Eni

La contabilizzazione delle aggregazioni aziendali: interazione tra IFRS 3 e nuovi principi e interpretazioni
Prof. Marco Allegrini
Università di Pisa

I rilevati dell'ESMA sull'applicazione dell'IFRS 8 e le relative raccomandazioni
Dott. Maurizio Ferrero
Deloitte

Seconda giornata
Milano, giovedì 21 novembre 2013

La nuova nozione di controllo (IFRS 10 "Bilancio consolidato")
Dott. Walter Grilli
Enel

La nozione di "Investment entities" e le eccezioni al consolidamento nelle modifiche all'IFRS 10 e all'IFRS 12: aspetti operativi
Dott.ssa Claudia Mezzabotta
IASB

L'applicazione pratica del nuovo IFRS 11 "Accordi di compartecipazione"
Dott. Andrea Toselli
PricewaterhouseCoopers - EFRAG

L'informativa sulle partecipazioni (IFRS 12 "Informazioni attese su partecipazioni in altre imprese")
Dott. Ambrogio Virgilio
Ernst & Young

Il trattamento contabile delle operazioni di ristrutturazione dei debiti
Dott.ssa Chiara Del Prete
Unicredit - EFRAG

L'attività dell'IFRIC: principali decisioni e argomenti discussi
Dott. Franco Riccomagno
Deloitte

I progetti dello IASB

Terza giornata
Milano, venerdì 22 novembre 2013

L'attività di vigilanza in Europa sull'applicazione degli IFRS: priorità condivise e recenti iniziative
Mrs. Roxana Georgiana Damianov
ESMA

Lo stato dei lavori dell'OIC sui principi IAS/IFRS e la collaborazione con l'EFRAG e lo IASB
Dott. Massimo Tezzon
OIC

La proposta di modifica all'IFRS 9 "Classificazione e misurazione"
Dott. Fabrizio Dabbene
Intesa Sanpaolo - OIC

Il nuovo modello di impairment dei crediti
Dott. Lorenzo Pini Prato
PricewaterhouseCoopers

Il progetto di modifica del "Framework" dello IASB
Prof. Alberto Giussani
Università Cattolica del Sacro Cuore - OIC

Il nuovo principio sulla contabilizzazione dei ricavi da contratti con la clientela
Dott.ssa Nicole Fontana
Ernst & Young

Il nuovo modello di contabilizzazione dei contratti di leasing
Dott. Filippo Poli
EFRAG

La quota di partecipazione all'iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Optime offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendiconto.

Progetto Giovani Eccellenze: l'adesione all'evento formativo permette di iscriversi a una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età e proveniente dalla stessa organizzazione con una riduzione del 25% sulla quota di partecipazione. I partecipanti potranno, nei giorni che precedono l'evento, anticipare online ai docenti quesiti e temi di dibattito. Nel corso dell'intervento formativo saranno inoltre previste numerose opportunità di dibattito al fine di favorire l'interazione tra partecipanti e docenti, incentivare l'analisi di casi pratici e problematiche operative.



Optime Srl
Formazione, Studi e Ricerche
Tel. 011.0204111
Fax 011.5539113
Corso Vittorio Emanuele II, 68
10121 Torino
P. IVA 09966310014
www.optime.it - info@optime.it